

Legge regionale 12 aprile 2012 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

Art. 14

(Vigilanza e controllo)

- 1.** I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività previsti dalla presente legge e dai regolamenti di cui agli articoli 10 e 13, fatta salva la competenza delle Aziende per i servizi sanitari in ordine ai requisiti igienico-sanitari.
- 2.** Nel caso di carenze igienico-sanitarie, l'Azienda per i servizi sanitari indica gli adeguamenti necessari, da adempiere entro un congruo termine.
- 3.** Qualora siano riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, l'Azienda per i servizi sanitari propone al Comune di disporre la sospensione dell'attività. In tal caso il Comune fissa un termine per la regolarizzazione e in difetto di ottemperanza dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.